

AUTONOMIA IDRICA ISOLA D'ELBA LOTTO I: IMPIANTO DI DISSALAZIONE IN LOC. MOLA DA 80 L/S E OPERE ACCESSORIE A TERRA E A MARE



PROGETTO DEFINITIVO

Capitolato Speciale D'Appalto Progettazione Esecutiva

Oggetto dell'Appalto e sua regolamentazione

	Data	Codice Budget	Codice Commessa	Centro di Costo
A 26c	07/02/2020 08/04/2020 rev 1 17/08/2020 rev 2 21/12/2020 rev 3	G225-5509-001 G225-5509-002 G225-5509-003	AII0116 ARI0075 ARI0076	AI5318 AR5004 AI5001
L'Assistente Progettazione e DL Geom. Gabriele Bertoni	I Responsabili Progettazione e DL Ing. Antiniska Marchini Ing. Marco Iannis	Il Project Manager Ing. Camillo Palermo	Il Responsabile del Procedimento in fase progettazione Ing. Fabrizio Pacini	Il Dirigente Programmazione e Gestione Investimenti Ing. Fabrizio Pacini

INDICE

Art. 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO.....	3
Art. 2. DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA'	3
Art. 3. VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	6
Art. 4. TERMINI DI ESECUZIONE DELL' ATTIVITA'	7
Art. 5. ONORARI E SPESE	7
Art. 6. PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI.....	8
Art. 7. RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE.....	8
Art. 8. PENALI	9
Art. 8.1 VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	9
Art. 8.2 PENALI PER RITARDI.....	10
Art. 9. SUBAPPALTO.....	10
Art.10. MODIFICHE DEL CONTRATTO	10
Art.11. RISOLUZIONE.....	10
Art.12. RECESSO.....	10
Art.13. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	10
Art.14. NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	10
Art.15. FORO COMPETENTE	12

Art. 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato riguarda la progettazione esecutiva delle opere oggetto dell'Appalto, ovvero delle opere edili/strutturali, idrauliche, elettromeccaniche, elettriche e di automazione dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa da 80 l/s da realizzarsi in località Mola nel Comune di Capoliveri (Isola d'Elba).

L'importo stimato dei lavori oggetto della progettazione, esclusi gli oneri della sicurezza, è di € 10 280.273,00

Art. 2. DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

La progettazione definitiva posta a base di gara costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui al presente Capitolato, nonché per l'esecuzione dei lavori.

Costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Ai sensi dell'art. 8, lettera a), della Legge 120/2020, legge di conversione del *c.d. Decreto Semplificazioni*, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Con la presentazione dell'offerta tecnico/economica, si considera effettuata la verifica del progetto definitivo da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore reputi necessario, per una corretta progettazione esecutiva, effettuare eventuali studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, queste dovranno essere sottoposte all'approvazione del Responsabile del Procedimento fase Esecuzione e comunque non dovranno comportare differimenti di tempo rispetto a quanto stabilito per la consegna della stessa. I costi per le suddette eventuali prestazioni si considerano compresi nell'offerta tecnico/economica presentata dall'Appaltatore.

La progettazione esecutiva deve essere redatta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016, del DPR 207/2010 e del DM 37/2008 per quanto concerne le opere di cui all'art.1 di tale ultimo decreto.

La progettazione esecutiva dell'impianto deve inoltre essere redatta secondo le specifiche tecniche e prestazionali riportate al paragrafo 2.1 dell'Elaborato "A16 Disciplinare tecnico-descrittivo degli elementi prestazionali delle opere elettromeccaniche ed idrauliche impianto tecnologico".

Le opere in cemento armato dovranno essere calcolate nel rispetto delle prescrizioni del DM 17/01/2018. La progettazione esecutiva dovrà curare particolarmente l'inserimento delle opere in c.a. in rapporto alle peculiarità del contesto in cui esse si collocano ed ai vincoli gravanti sulle aree su cui si prevede la loro costruzione.

Il progetto redatto nelle modalità suddette è sottoposto, prima della validazione finale del Responsabile del Procedimento fase Esecuzione di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, alla verifica a scopo di validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Per tale attività di verifica ASA spa si avvale di un organismo di controllo accreditato, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

L'Appaltatore del servizio di progettazione deve partecipare in contraddittorio alla verifica e redigere tutte le revisioni/aggiornamenti/integrazioni progettuali che si rendessero necessarie per la validazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione, in quanto la regolare esecuzione di tale attività è data dal Responsabile del Procedimento solo a valle dell'esito positivo della verifica e della validazione del progetto.

Qualora nell'emissione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati che si rendessero necessari, oppure nei procedimenti di verifica e validazione suddetti, siano imposte prescrizioni, condizioni e revisioni progettuali queste devono essere implementate dall'Appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa economica, sempre che non si tratti di condizioni ostantive.

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Committente entro i termini stabiliti nel successivo Articolo 4.

La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, posto a base di gara, come integrato dall'offerta tecnica dell'Appaltatore, fatta eccezione per quanto indicato al paragrafo 1.3.5 dell'allegato A16 Disciplinare tecnico-descrittivo degli elementi prestazionali delle opere elettromeccaniche ed idrauliche impianto tecnologico.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106, del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, lettera c), e in generale nel caso si rendano necessarie modifiche di natura progettuale, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono da eseguirsi a cura dell'Appaltatore.

Qualora, ad insindacabile giudizio di ASA SpA, non siano attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore o a fattori occorrenti rientranti in una consueta alea progettuale, che tenga conto della complessità del progetto e della locazione, i ritorsi dell'appaltatore sono valutati in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto.

ASA SpA procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti nonché, se lo valuta dovuto, al concordamento degli eventuali nuovi prezzi, entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variante al progetto posto a base di gara.

L'assenso alla variante da parte di ASA SpA avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'Appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine previsto per la presentazione della progettazione esecutiva.

Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva, ma non può comunque essere superiore al sesto del termine previsto inizialmente.

Durante la progettazione esecutiva, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un ambiente di condivisione dati (ACDat) ai fini della gestione digitalizzata del processo: ambiente digitale dove tutti i soggetti accreditati possano condividere le informazioni prodotte, secondo prestabilite regole,

garantire la raccolta organizzata e la condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati, riferiti al progetto esecutivo. Tale piattaforma consentirà di monitorare le attività relative alle verifiche intermedie e finali in fase di elaborazione del progetto in considerazione dei tempi di esecuzione a disposizione, assicurando una più agevole acquisizione delle diverse fasi.

La progettazione esecutiva, a cura dell'Appaltatore, qualora introduca modifiche ancorché non significative e comunque autorizzate dal Responsabile Procedimento fase Esecuzione, non deve essere in contrasto con le autorizzazioni ottenute in fase di passaggi autorizzativi, o essere causa di ritardi diretti o indiretti sull'esecuzione delle opere, o ridurre la qualità delle opere progettate.

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche e corredata di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per la cantierabilità delle opere, deve essere consegnata sia in formato cartaceo che su supporto informatico alla Committente.

Gli elaborati del progetto esecutivo saranno consegnati ad ASA Spa IN LINGUA ITALIANA e nelle seguenti modalità:

- 1 copia in formato pdf "aperto";
- 1 copia in formato pdf con firma digitale;
- 1 copia digitale dei file sorgenti in formato editabile e compatibile con i software in dotazione alla Committente (dwg, word, excel,...);
- 2 copie cartacee firmate e timbrate.

L'appaltatore dovrà partecipare insieme ad ASA spa a tutti gli incontri istituzionali che si renderanno necessari per l'illustrazione dei progetti.

L'appaltatore dovrà garantire che i progettisti siano rintracciabili dalla Direzione Lavori durante l'iter di esecuzione fino al collaudo dell'opera, ogni qual volta sia necessaria un'interpretazione del progetto al fine di rendere compiutamente realizzabile l'opera e dove sussistano carenze circa la piena e perfetta conoscenza per l'installazione e per la connessione di tutte le apparecchiature.

La scelta dei materiali da adottare dovrà essere condivisa e accettata dalla committenza con il fine ultimo di rispettare standard costruttivi tipici già impiegati negli impianti di proprietà o in gestione alla scrivente.

Il sistema di supervisione e telecontrollo da adottare dovrà essere condiviso e accettato dalla committenza con il fine ultimo di permettere univocità di sistema rispetto agli altri impianti esistenti e compatibilità di comunicazione in termini di protocollo con il sistema centralizzato presente nella sala operativa generale.

Tutti i programmi software e firmware utilizzati nonché le licenze di utilizzo dovranno essere forniti in originale e liberi da password che ne precludano il libero utilizzo.

Tutti i programmi di gestione caricati sui PLC di automazione di comando e controllo dovranno essere forniti in copia su supporto informatico, dovranno essere adeguatamente commentati e liberi da password che ne precludano il libero utilizzo.

Art. 3. VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A seguito della Verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell'Art.26 del D.lgs. n.50/2006, il Responsabile del Procedimento fase Esecuzione procede con la validazione del progetto che sarà comunicata tempestivamente all'appaltatore. Quest'ultimo, ricevuta la comunicazione di validazione, è tenuto ad effettuare la consegna degli elaborati di progetto secondo le modalità di cui all'Art.1.

Non è meritevole di validazione la progettazione esecutiva:

- che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere anche parzialmente le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significati dello stesso progetto a base di gara;
- che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alla parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- che non recepisca o sia in contrasto con le autorizzazioni e le prescrizioni della Conferenza dei Servizi e/o di ogni altra prescrizione/autorizzazione formulata dagli Enti competenti;
- che, secondo le normali condizioni tecniche dei servizi di ingegneria ed architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal codice dei contratti;
- che, in ogni altro caso, comportino una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva a base di gara;
- che non definisca le procedure per assicurare che la miscela di permeato, acqua di pozzo/acqua di rete abbia caratteristiche conformi al D.Lgs. n.31/2001 per acque potabili destinate al consumo umano, così come indicato al paragrafo 1.3.5 dell'allegato A16 Disciplinare tecnico-descrittivo degli elementi prestazionali delle opere elettromeccaniche ed idrauliche impianto tecnologico
- che per ragioni imputabili ai progettisti non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che per ragioni imputabili ai progettisti non ottenga i prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata;

In ogni altro caso di mancata validazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Committente recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, all'Appaltatore non sarà attribuito alcun onere.

Si precisa come qualsiasi approvazione del Committente a documentazione emessa dall'Appaltatore prima della verifica a scopo di validazione, sia da considerarsi con riserva, anche se non esplicitamente indicato.

Art. 4. TERMINI DI ESECUZIONE DELL' ATTIVITA'

I termini di esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato sono di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

Non concorrono al decorso dei termini suddetti e quindi all'applicazione delle penali di cui all'Art.8, i tempi intercorrenti dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Committente, fino alla validazione da parte di quest'ultima (previa verifica positiva).

I termini restano altresì sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta consegna e l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente.

Nel caso in cui per ragioni imputabili all'appaltatore, per l'ottenimento della verifica positiva a scopo di validazione, sia necessario redigere revisioni/integrazioni progettuali, saranno concordati con l'RPE i tempi necessari che non potranno comunque superare la metà dei giorni previsti per la redazione del progetto esecutivo.

In caso di ritardi rispetto alla tempistica indicata al presente articolo si applicheranno i disposti di cui all'Art.8.

Art. 5. ONORARI E SPESE

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 di Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le categorie componenti l'opera con il loro relativo importo sono:

categoria		importo categor
Impianti idrici	IA.01	5.265.148,67
Edilizia – Insediamenti Produttivi Agricoltura -Industria - Artigianato	E.02	3.117.385,90
Impianti elettrici	IA.04	1.897.738,43

L'importo posto a base di gara, comprensivo del contributo 4% Cassa ed al netto dell'I.V.A., è pari a € 178.373,80 (centosettantottomilatrecentosettantatre/80cent), comprensivo di ogni spesa, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, con i seguenti parametri:

Categoria d'opera	Impianti	ID. Opere IA.01	Grado Complessità	0,75
-------------------	----------	-----------------	-------------------	------

Categoria d'opera	Impianti	ID. Opere IA.04	Grado Complessità	1,30
Categoria d'opera	Edilizia	ID. Opere E.02	Grado Complessità	0,95

L'importo contrattuale è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore sull'importo posto a base di gara.

L'importo contrattuale è fisso e non varierà in funzione del costo delle opere derivanti dai Computi metrici di Progetto Esecutivo.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile al committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto.

Tutte le revisioni progettuali che si dovessero rendere necessarie per la validazione del progetto da parte del Responsabile del Procedimento fase Esecuzione sono a carico dell'appaltatore e rientrano nell'onorario suddetto.

Art. 6. PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI

Gli importi indicati all'art.5 del presente Capitolato, al netto del ribasso percentuale offerto, saranno corrisposti a seguito della Verifica del progetto ai sensi dell'Art.26 del Dlgs 50/2016 e successiva Validazione da parte del Responsabile del procedimento

Il pagamento sarà effettuato entro 90 gg dalla data di ricevimento della nota.

L'Appaltatore si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Per quanto concerne l'istituto della Cessione del Credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 7. RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell'attività di progettazione, l'Appaltatore si impegna a svolgere diligentemente e personalmente l'incarico in oggetto. Qualora si avvalga di collaboratori e sostituti, resterà l'unico responsabile per l'opera svolta, ed avrà pertanto l'obbligo della diligenza qualificata che ne determina la responsabilità nella prestazione in oggetto anche per colpa lieve.

Qualora nell'adempimento della prestazione vi sia negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, l'Appaltatore risponderà dei danni subiti dal Committente.

Nel caso di esito negativo della verifica del progetto esecutivo in oggetto per carenze documentali o errori progettuali imputabili al soggetto Appaltatore, questi dovrà integrare e/o modificare a proprie spese gli elaborati del progetto fino al superamento della verifica, pena la risoluzione del contratto. I tempi necessari ad integrare / modificare il progetto saranno concordati con il Responsabile del Procedimento fase Esecuzione e non potranno comunque superare la metà dei giorni previsti dall'Art.4. Questi concorreranno all'applicazione del successivo Art 8.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi alla progettazione delle integrazioni/modifiche necessarie al raggiungimento della validazione, il contratto sarà risolto e il rimborso delle maggiori spese sostenute da ASA spa per far fronte all'inadempienza saranno a carico del soggetto Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà costituire prima dell'emissione dell'ordine/contratto una garanzia, denominata Garanzia Definitiva, sotto forma di fideiussione. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia è svincolata a fine contratto ove regolarmente eseguito. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

ASA SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASA SpA.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è altresì in possesso di adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile e Professionale afferente alle attività oggetto del presente Capitolato, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 che non escluda i danni conseguenti all'inesattezza dell'opera.

Inoltre sarà necessaria la stipula di una Polizza con specifico riferimento ai lavori progettati, che decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Tale polizza dovrà coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determinino a carico di ASA SpA nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione, per un massimale pari a € 2.056.054,60 dell'importo dei lavori progettati e garanzia per mancata rispondenza delle opere, ed avere le seguenti caratteristiche:

- nel caso di polizza specifica limitata alla presente attività, la polizza dovrà avere durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera;
- nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto.

È fatto obbligo di integrazione della polizza qualora nel corso dell'espletamento dell'affidamento l'importo dei lavori aumenti.

Art. 8. PENALI

Art. 8.1 VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Nel caso di esito negativo della verifica del progetto definitivo in oggetto per carenze documentali o errori progettuali imputabili all'Appaltatore, questi dovrà integrare e/o modificare a proprie spese gli elaborati del progetto fino al superamento della verifica, pena la risoluzione del contratto. I tempi necessari ad integrare / modificare il progetto saranno concordati con il Responsabile del procedimento e non potranno comunque superare i giorni previsti dall'Art.4. Questi concorreranno all'applicazione del successivo Art 8.2.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi alla progettazione delle integrazioni/modifiche necessarie al raggiungimento della validazione, il contratto potrà essere risolto e il rimborso delle maggiori spese sostenute da ASA spa per far fronte all'inadempienza saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 8.2 PENALI PER RITARDI

Nel caso di ritardo rispetto ai tempi previsti all'Art.4, imputabile al soggetto Appaltatore ai sensi del suddetto Art. 7, sarà applicata una penale pari allo 1% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva per ogni giorno di ritardo rispetto ai relativi tempi previsti all'Art.4. Ove l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva, il Responsabile del Procedimento, dopo aver chiesto e valutato negativamente le motivazioni del ritardo fornite formalmente dal soggetto incaricato, dispone per la risoluzione del contratto.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese sostenute da ASA spa per far fronte all'inadempienza saranno a carico del soggetto Appaltatore.

Art. 9. SUBAPPALTO

Per quanto riguarda l'incarico di progettazione esecutiva, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016.

Art.10. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche al presente contratto in corso di validità, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di ASA SpA, secondo le disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art.11. RISOLUZIONE

ASA SpA procede alla risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge 136/2010 ed all'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, nelle ipotesi di cui agli Art.7 e 8 del presente Capitolato.

Art.12. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASA SpA può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

Art.13. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA SpA in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito istituzionale www.asaspa.it.

L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA SpA la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione all'Appaltatore delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo citato.

Art.14. NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso viene in possesso o di cui venga a

conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti ASA SpA, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per ASA SpA;

- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da ASA SpA nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore può rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Appaltatore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva a ASA SpA al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ASA SpA.

L'Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di ASA SpA, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'Appaltatore, inoltre, deve assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad ASA SpA.

È altresì vietata sia all'Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne ASA SpA da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da ASA SpA per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo

con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'Appaltatore, del personale in servizio presso l'Appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, ASA SpA si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Art.15. FORO COMPETENTE

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.Lgs. n. 50/2016. È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 209 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.